



**Deliberazione del Consiglio di indirizzo generale n. 03/26 del 23 aprile 2026**  
**“MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA”**  
**RELAZIONE ESPLICATIVA**

Subordinatamente all’approvazione della precedente deliberazione del Consiglio di indirizzo generale n. 02/26 del 23 aprile 2026, che, visti gli Obiettivi generali della previdenza della categoria professionale degli psicologi, di cui alla propria precedente deliberazione n. 13/2022 e, più in particolare, l’obiettivo di adeguatezza dei trattamenti pensionistici e tenuto conto, altresì, di quanto raccomandato dai Ministeri Vigilanti, da ultimo con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0011430.17.10.2025, anche in considerazione dei contenuti valori dei tassi di sostituzione riportati nelle proiezioni attuariali, ha introdotto delle proposte di modifica del Regolamento per perseguire il necessario percorso verso l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali erogate dall’Ente, riformulando parzialmente l’art. 3, commi 1 e 1bis e l’art. 4, comma 2, si ravvisa l’opportunità di introdurre una ulteriore proposta di modifica del Regolamento che consenta, contestualmente all’esercizio del trattamento pensionistico, di richiedere il riscatto parziale del montante individuale per garantire alle iscritte/i all’Ente una prestazione economica una-tantum per rispondere a eventuali esigenze finanziarie di natura contingente, introducendo un nuovo comma 2bis all’art. 4.

La presente relazione fornisce gli elementi informativi e di valutazione generali in merito alla suddetta proposta di modifica del Regolamento.

\*\*\*

**TITOLO I - Capo II - Articolo 4 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

1. Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all’Ente il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
  2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata, con effetto dal 1° gennaio 2027, nella misura del quattro per cento ed è riscossa direttamente dall’iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale. Tale maggiorazione è destinata per il 2% al conto separato di cui all’art. 16, comma 2 dello Statuto e, per il 2% al montante individuale dell’iscritto.
- 2bis. È facoltà dell’avente diritto, contestualmente all’esercizio del diritto al trattamento pensionistico, richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50%, del solo montante individuale accumulato per effetto della destinazione al medesimo montante della quota del 2% della maggiorazione di cui al comma precedente.



### **1. Finalità dell'intervento**

La proposta di modifica regolamentare introduce, nell'ambito della disciplina della maggiorazione percentuale (contributo integrativo), una misura di flessibilità in fase di pensionamento, finalizzata a:

- consentire agli iscritti di disporre di una quota di capitale al momento dell'accesso alla pensione;
- rispondere a esigenze finanziarie contingenti connesse alla cessazione dell'attività professionale;
- migliorare l'adeguatezza complessiva del sistema previdenziale dell'Ente.

La misura si inserisce in modo coerente nel quadro delle recenti modifiche volte al rafforzamento dei montanti individuali.

### **2. Contenuto della modifica**

La disposizione introduce il nuovo comma 2-bis, prevedendo che:

- l'iscritto, al momento del pensionamento, possa richiedere il riscatto parziale in forma di capitale;
- tale riscatto sia limitato al 50% del montante individuale maturato esclusivamente per effetto della quota del 2% della maggiorazione percentuale destinata alla posizione individuale;
- la restante quota del montante continui a essere destinata alla prestazione pensionistica in forma di rendita.

La misura è quindi:

- facoltativa;
- circoscritta a una specifica componente del montante;
- parziale e non integrale.

### **3. Coerenza con il sistema contributivo e con il quadro normativo di riferimento**

L'intervento è pienamente coerente con il metodo contributivo, in quanto:

- il capitale liquidabile deriva esclusivamente da contribuzione effettivamente versata e accantonata nella posizione individuale;
- non si determinano effetti redistributivi né oneri impropri a carico della collettività degli iscritti;
- la riduzione della rendita pensionistica è direttamente proporzionale alla quota di montante riscattata.

La disposizione trae inoltre ispirazione dai principi già affermati nell'ambito della previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, ed in particolare dall'articolo 11, comma 3, che consente l'erogazione in capitale di una quota significativa della posizione individuale (recentemente innalzata fino al 60 per cento del montante accumulato), nel rispetto di determinate condizioni.

In tale prospettiva:

- la misura proposta si colloca in linea con modelli già consolidati nell'ordinamento;
- presenta un'impostazione prudentiale, in quanto limita il riscatto al 50% e lo circoscrive a una specifica componente del montante;
- garantisce il mantenimento della funzione previdenziale della prestazione.



## **4. Effetti previdenziali**

### **4.1. Effetti sui montanti e sulle prestazioni**

L'esercizio della facoltà di riscatto comporta:

- una riduzione della quota di montante destinata alla rendita pensionistica;
- una conseguente diminuzione della prestazione periodica, limitata alla componente interessata.

Tale effetto risulta:

- contenuto, in quanto riferito solo a una parte del montante complessivo;
- bilanciato dalla disponibilità immediata di liquidità per l'iscritto.

### **4.2. Adeguatezza complessiva**

La misura contribuisce a migliorare l'adeguatezza complessiva del sistema, intesa come capacità di:

- garantire una prestazione pensionistica nel tempo;
- offrire strumenti di flessibilità in uscita coerenti con le esigenze degli iscritti.

## **5. Effetti sulla sostenibilità della gestione**

L'intervento non determina effetti negativi sugli equilibri attuariali della gestione, in quanto:

- il riscatto riguarda risorse già accumulate nel montante individuale;
- la prestazione in capitale sostituisce, in parte, la prestazione in rendita;
- si determina una riduzione degli impegni pensionistici futuri, a fronte di una anticipazione temporale dell'erogazione.

Nel complesso, gli effetti risultano:

- attuarialmente neutri nel lungo periodo;
- potenzialmente migliorativi in termini di esposizione futura dell'Ente.

Gli effetti quantitativi sono dettagliatamente rappresentati nel bilancio tecnico attuariale.

## **6. Coerenza con le precedenti modifiche regolamentari**

La misura si integra con le modifiche già proposte:

- incremento della contribuzione soggettiva minima;
- aumento della maggiorazione percentuale e destinazione al montante individuale.

In tale contesto:

- l'incremento dei montanti individuali consente di introdurre margini di flessibilità in uscita;
- il riscatto parziale rappresenta una valorizzazione della componente integrativa, senza compromettere la funzione previdenziale complessiva.

## **7. Conclusioni**

L'introduzione della facoltà di riscatto parziale del montante derivante dal contributo integrativo:

- amplia le opzioni a disposizione degli iscritti in fase di pensionamento;
- si fonda su principi già consolidati nell'ordinamento previdenziale (D.Lgs. n. 252/2005);
- mantiene l'equilibrio attuariale della gestione;
- non comporta oneri per la finanza pubblica.

La misura appare pertanto equilibrata, sostenibile e coerente con un sistema previdenziale di tipo contributivo, orientato a maggiore flessibilità e adeguatezza delle esigenze di tutela previdenziale degli iscritti all'Ente.